

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

2.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 26 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCARDI RAFFAELLO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):	
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 luglio 1938 Anno XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana	13
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e ritiro</i>):	
Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana	15

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Cingolani, Dallari, Diaz Marcello, Gusatti-Bonsembiante e Pescosolido.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana TERUZZI*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana. (155).

PRESIDENTE Ricorda le osservazioni fatte nella precedente riunione: sul primo punto relativo all'opportunità che i corsi dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana dovrebbero tenersi parte in patria e parte in colonia, il concetto della Commissione era che non la preparazione teorica, ma la sperimentazione pratica debba effettuarsi nei territori coloniali.

LUNELLI, *Relatore*, esprime l'avviso che per attuare questo concetto si potrebbe stabilire che una prima parte dei corsi si svolga in patria e una seconda in Colonia.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, dichiara di non poter accettare questo concetto del relatore.

LUNELLI, *Relatore*, sul dubbio sollevato in Commissione circa l'opportunità che il Direttore dei centri di sperimentazione agraria continui nella Direzione dell'Istituto agronomico per l'Africa orientale, riferisce che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gli organi competenti del Ministero gli hanno escluso che si tratti di disposizione di favore.

PRESIDENTE osserva che la Commissione aveva soltanto espresso il parere che trattandosi di una disposizione *ad personam* fosse più opportuno provvedervi, con un atto amministrativo interno, anziché con disposizione legislativa.

LUNELLI, *Relatore*, dichiara che i competenti organi del Ministero gli hanno precisato che il provvedimento legislativo è indispensabile in quanto si tratta di derogare ad una norma di legge.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, conferma che è assolutamente da escludere nel provvedimento qualsiasi concetto di favore. Si tratta di un funzionario benemerito che svolge da anni con passione e competenza la sua attività nell'interesse dell'Amministrazione, e il Ministero per fini di superiore utilità ritiene di dovergli attribuire le due cariche.

PRESIDENTE, prendendo atto delle autorevoli dichiarazioni del Sottosegretario di Stato e di quanto ha riferito il relatore, pensa che la Commissione possa approvare senz'altro la disposizione.

LUNELLI, *Relatore*, a proposito della proposta Tallarico, mirante a includere nel Comitato di Amministrazione dell'Istituto un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, avverte che gli si è fatto osservare trattarsi di un comitato squisitamente amministrativo e per il quale non è quindi necessario un collegamento di carattere scientifico col Consiglio nazionale delle ricerche.

TALLARICO obietta che il suo emendamento trae fondamento dalla legge istitutiva del Consiglio nazionale delle ricerche che fa obbligo di coordinare tutte le ricerche scientifiche che si fanno da altri Istituti. Così come nel Comitato è incluso un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, per la parte teorica, analogamente dovrebbe esservi un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche per la parte sperimentale.

TERUZZI *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, non vede la ragione per cui un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche debba far parte di un Comitato prettamente amministrativo. Il rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale ne fa parte unicamente per ragioni amministrative, per ciò che concerne l'ordinamento scolastico.

PRESIDENTE prende atto di questi chiarimenti e ritiene che il proponente l'emendamento non abbia ragione di insistere.

LUNELLI, *Relatore*, fa presente un emendamento del camerata Clavenzani che all'articolo 17, secondo comma, vorrebbe sopprimere le parole « con rapporto stabile », e dichiara di essere d'accordo col Ministero che tale soppressione non è ammissibile. Non è possibile infatti considerare per l'anzianità di grado il periodo di servizio prestato quando il rapporto d'impiego non sia stato di carattere stabile; come avviene per il periodo di prova o di avventiziato.

CLAVENZANI fa rilevare che non ha inteso di voler includere il periodo di prova o di avventiziato nel computo della anzianità. Egli ha voluto soltanto fare una questione di terminologia. È giusto che per l'anzianità di grado debba considerarsi il periodo di effettivo servizio, ma poichè questo ha carattere di rapporto stabile, trova superflue le parole « con rapporto stabile ».

TERUZZI, *Sottosegretario per l'Africa Italiana*, fa presente che vi sono nell'Amministrazione anche rapporti di impiego a contratto, che non hanno carattere di stabilità. Per escludere questi particolari servizi a termine dal computo della anzianità, è necessario attenersi alla dizione usata. Non può quindi accettare l'emendamento.

LUNELLI, *Relatore*, riferisce che il camerata Clavenzani con un secondo emendamento proposto all'articolo 18, secondo comma, si è preoccupato di evitare l'assorbimento della aggiunta di famiglia nel caso previsto dall'articolo stesso. A di lui avviso qualora un funzionario, in seguito all'inquadramento, venisse ad avere uno stipendio minore del vecchio, la differenza in più non dovrebbe essere soggetta all'assorbimento per quanto riguarda la attribuzione od incremento dell'aggiunta di famiglia. Perciò egli propone che siano sopprese le parole « ovvero ad attribuzione od incremento dell'aggiunta di famiglia ».

CLAVENZANI giustifica il suo emendamento rilevando il carattere politico-demografico dell'aggiunta di famiglia. Siccome crede che esso non porti aggravio finanziario, è d'avviso che non vi siano difficoltà ad accoglierlo.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, osserva invece che l'emendamento importerebbe onere finanziario e quindi non è possibile accettarlo.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(È approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Seguito della discussione e ritiro del disegno di legge: Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana. (105)**

PRESIDENTE ricorda come dall'esame del disegno di legge in discussione, la cui importanza fondamentale è tale da richiamare la generale attenzione, entro e fuori i confini del Paese, sulla nostra politica razziale, la Commissione abbia nella precedente riunione tratto il convincimento della necessità di improntare la legge ad una maggiore ortodossia giuridica. È sembrato in primo luogo che la definizione del nuovo reato che viene configurato all'articolo 1, cioè quello della lesione del prestigio di razza, fosse piuttosto vaga ed indeterminata e che quindi fosse pericoloso lasciare una eccessiva latitudine di interpretazione.

Osserva inoltre che la dizione dei vari articoli, ove si prevedono inasprimenti di sanzioni penali contro i reati lesivi del prestigio della razza, tradisce lo spirito della legge. Infatti nei predetti articoli del disegno di legge si parla di pene « non superiori a . . . », il che dà la sensazione di voler indulgere con i colpevoli dei reati, mentre il legislatore, in sostanza, sancisce norme che mirano a colpire con esemplare severità chi, offendendo il nostro prestigio di razza, offende la nostra stessa bandiera.

All'articolo 2, che riguarda « la definizione del cittadino e parificazioni », si è chiesto se gli indo-europei, che sono ariani, e i giapponesi che, pur non essendo di razza ariana, hanno un elevato grado di civiltà e legami di ordine politico col nostro Paese, possano essere equiparati ai cittadini metropolitani.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, risponde affermativamente.

PRESIDENTE osserva che, allora, occorre — a parere della Commissione — che la legge lo dica esplicitamente o che in qualche modo lo faccia chiaramente intendere.

Per questo e per vari altri rilievi, la Commissione diede incarico al relatore camerata Coselschi di prendere contatto con gli organi competenti dell'Amministrazione per esaminare l'opportunità che il disegno di legge formasse oggetto di una ulteriore elaborazione prima di essere riportato in discussione.

COSELSCHI, *Relatore*, osserva che, alla stregua del concetto informatore della legge, cioè dell'affermazione della superiorità del cittadino metropolitano o di razza ariana in genere sui nativi dell'Africa Orientale, si spiega la nuova configurazione del reato di lesione del prestigio di razza. Senonchè la

definizione data dall'articolo 1 del disegno di legge di questa figura di reato, è parsa un po' troppo vaga. La interpretazione del « palese contrasto con i doveri che derivano dalla appartenenza alla razza italiana » può spaziare dal massimo di sensibilità fascista al puro necessario per non urtare nella violazione di legge.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, È un atto di coraggio compiuto solo da noi.

COSELSCHI, *Relatore*, dichiara che i competenti organi ministeriali gli hanno espresso l'avviso che alle manchevolezze segnalate potrà essere ovviato in seguito, col progressivo formarsi della giurisprudenza sulla base di una coscienza razziale che si andrà sempre più affermando, e che una casistica sarebbe oggi prematura.

Per quanto poi riflette l'indeterminatezza nella terminologia giuridica, pure rilevata dalla Commissione, gli organi stessi hanno aderito a quasi tutti gli emendamenti miranti ai perfezionamenti del linguaggio giuridico.

In relazione ai dubbi sollevati a proposito del comma c) dell'articolo 2 circa la possibilità o meno di assimilazione ai cittadini delle razze indiane e della giapponese, non c'è che da prendere atto della precisa affermazione del Sottosegretario di Stato.

Sarebbe peraltro opportuno che questo concetto fosse chiaramente affermato nella legge e propone perciò di sostituire nel comma c) all'articolo 2 alle parole « lo straniero », le parole « suddito coloniale straniero ». Ciò varrà a togliere ogni dubbio.

Altro punto su cui ha trovato concorde il Ministero è quello di aggravare la pena per i reati di istigazione.

Soddisfacente gli è apparso il chiarimento avuto circa la posizione in cui verrebbe a trovarsi il cittadino speciale libico con statuto particolare di fronte alla definizione del nativo: la figura del cittadino speciale libico, che si è creata con la legge del 1939, ha una posizione più elevata rispetto al nativo soltanto agli effetti giuridici e non a quelli razziali, per cui rimane sempre netta la distinzione e l'affermazione della superiorità di razza del cittadino metropolitano ariano.

Si è pure accettato di mutare la dizione nella comminatoria di talune pene, usando la formula: « sino a », in luogo di: « non superiore a », per evitare di dare una sensazione di indulgenza anzichè di rigore.

Circa l'emendamento proposto dal Governo col quale, all'articolo 22, si aggiunge il seguente comma: « Con separate norme sarà

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

regolata la difesa del prestigio di razza sulle navi mercantili nazionali », dichiara che esso si comprende benissimo poichè la nave mercantile costituisce un lembo del territorio della Nazione.

Propone infine di anteporre nell'articolo 1 alla parola: « doveri », l'aggettivo: « superiori », sempre nell'intento di affermare la superiorità di razza.

TECCHIO osserva che, trattandosi di concetti morali, questi non si possono definire. Meglio affidarsi al buon senso, alla coscienza morale, politica e fascista dell'interprete. Si potrebbe dire più concisamente: « Agli effetti della presente legge si intende lesivo del prestigio di razza ogni atto del cittadino che diminuisca la propria figura morale di fronte ai nativi dell'Africa italiana, e che contribuisca a formare in essi », ecc.

All'articolo 2 vorrebbe che al comma c) si usasse la parola: « equiparato », invece di « assimilato ».

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato all'Africa Italiana*, osserva che il termine « assimilato » è più tecnico.

TECCHIO fa rilevare una contraddizione che emerge dal confronto degli articoli 3 e 4. L'articolo 3 contempla le circostanze lesive del prestigio di razza che importano un aumento di pena; l'articolo 4 prevede un aumento di pena per il reato commesso in presenza del nativo. Evidentemente l'articolo 4 si ricollega all'articolo 3; ma con la contraddizione che, mentre nel primo la pena si aumenta fino a un quarto, nell'altro, che considera un aggravante, si aumenta fino a un quinto, cioè in misura minore.

VITALI CARLO per precisare i fondamentali requisiti obbiettivi e subbiettivi del

reato, chiede, a proposito dell'articolo 22, se si intende colpire l'atto compiuto dal cittadino, tanto commesso nel Regno, quanto nel territorio dell'Africa italiana, presente o non presente il nativo, e se il nativo sia perseguibile anche in Italia.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato all'Africa Italiana*, ritiene chiaro che la risposta debba essere affermativa.

La legge è stata predisposta allo scopo di colpire il reato in qualunque luogo sia commesso. Il Duce ha voluto che si fosse inesorabili contro la violazione del principio del prestigio di razza.

La giurisprudenza preciserà in seguito la figura giuridica di questo nuovo reato.

PRESIDENTE fa presente che la Commissione vuol collaborare alla redazione della legge, di cui ha rilevato la fondamentale importanza, con assoluto spirito fascista e con intendimenti del più grande rigore, non disgiunti dalla maggiore precisione giuridica.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, rileva che le obbiezioni che sono state fatte, essendo di carattere del tutto giuridico, riguardano, più che il suo dicastero, quello della giustizia. Ad ogni modo avverte che dichiarerà alla Presidenza della Camera di ritirare il disegno di legge per ripresentarlo in un nuovo testo.

PRESIDENTE ritiene che in questo modo si realizzi la forma migliore per la collaborazione della Commissione al perfezionamento del disegno di legge. Invita i camerati che desiderano di proporre emendamenti a presentarli per iscritto alla Presidenza, perchè sieno comunicati al Governo.

La riunione termina alle 11,30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana. (155)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, *con le modificazioni che seguono:*

Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'Africa Italiana, saranno stabilite le norme per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei diplomati, dai corsi medi superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano, prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 23 sono aggiunti i seguenti comma:

« È in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di affidare per incarico, per un periodo

di cinque anni, le funzioni di Direttore del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, al funzionario che ricopre il posto di grado IV - Direttore superiore - nel ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali dell'Africa Italiana.

« Detto funzionario, al termine di tale periodo, potrà essere trasferito al posto di Direttore del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana assumendovi la titolarità col grado IV, qualora, anteriormente all'emanazione del presente decreto, abbia ricoperto detto posto maturando un'anzianità che, ai termini del 3° comma dell'articolo 17 del presente decreto e dell'annessa tabella 1, dia titolo al conseguimento di tale grado.

« Al funzionario di grado IV del ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali dell'Africa Italiana, che si trovi nelle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 18 del presente decreto, si applica la disposizione stessa durante il periodo dei cinque anni previsto nel secondo comma ».

